

Relazione annuale

Presentazione del Presidente
Giovanni Pitruzzella

Roma

16 maggio 2017

Signora Presidente della Camera dei deputati, Autorità, Signore e Signori,

1. La crescita dell'*enforcement* antitrust

Anche nell'anno trascorso l'*enforcement* del diritto della concorrenza e del diritto dei consumatori è cresciuto. Nel 2016 sono state irrogate sanzioni per complessivi 306 milioni di euro (segnando un ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti).

I procedimenti antitrust, nel corso del 2016 e dei primi mesi di quest'anno, sono stati: 13 per intese, 9 per abusi e 73 per il controllo delle concentrazioni. I procedimenti di tutela del consumatore sono stati 145. Sono attualmente in corso 26 istruttorie antitrust e 65 di tutela del consumatore.

Nei procedimenti dell'Autorità, anche in ossequio alla giurisprudenza del giudice nazionale e della Corte Edu, particolare risalto viene dato alla tutela del diritto di difesa, anche mediante una marcata distinzione tra l'attività di indagine e di contestazione dell'illecito, svolta dagli uffici, e l'attività di decisione riservata al Collegio. Un significativo indice di tale distinzione è dato dall'aumento dei procedimenti antitrust che si chiudono senza una decisione di condanna o di accoglimento di impegni: nel periodo 2012 - primi quattro mesi del 2017, rappresentano il 14% (nel settennato precedente rappresentavano il 4%).

Anche nel 2016 sono continuate le indagini conoscitive che hanno riguardato importanti mercati ed hanno permesso di rilevare le principali ragioni che in questi settori ostacolano il pieno sviluppo di dinamiche concorrenziali. Più in dettaglio, sono state svolte 5 indagini conoscitive, con riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, al trasporto pubblico locale, ai vaccini per uso umano, al settore lattiero-caseario, al settore audiovisivo.

Particolarmente intensa è stata l'attività di *advocacy* diretta a promuovere la concorrenza. Nel corso del 2016 e nei primi mesi di quest'anno, le segnalazioni adottate dall'Autorità in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o dai progetti normativi sono state 105. I pareri adottati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990 (introdotto nel 2011) sono stati 23 (la disciplina vigente prevede che, qualora l'amministrazione destinataria del parere non si conformi alle indicazioni dell'Autorità, quest'ultima

possa impugnare l'atto lesivo della concorrenza davanti al Giudice amministrativo). Altri 18 pareri sono stati adottati su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riguardo a leggi regionali che presentavano profili restrittivi della concorrenza.

Con riguardo a tale attività di segnalazione, l'Autorità effettua un monitoraggio degli esiti, che sono soddisfacenti: nel periodo 2015 - primo semestre del 2016, su un totale di 147 interventi, si è riscontrato un tasso di successo del 55%.

Infine, vanno menzionate le decisioni sui conflitti di interesse dei membri del Governo, che sono state 38, e quelle sul *rating* di legalità, che sono state 2077. Quest'ultimo istituto ha riscosso un grande successo presso gli operatori economici ed ha visto aumentare le domande del 48% rispetto al 2015.

Il quadro istituzionale di tutela della concorrenza è stato rafforzato nell'ultimo periodo per effetto dell'adozione del decreto legislativo (n. 3 del 19 gennaio 2017) di recepimento della direttiva europea sul *private enforcement* (direttiva 2014/104/UE). L'Autorità ha attivamente collaborato, prima in sede europea all'elaborazione della direttiva, e poi a livello nazionale, in ordine al suo recepimento. La nuova normativa rafforza l'interazione tra l'attività dell'Autorità e le azioni individuali civili di risarcimento per danno antitrust, riconoscendo, tra l'altro, un particolare valore probatorio alle decisioni delle autorità antitrust, anche negli ordinamenti di altri Stati membri. Il consolidarsi di questo quadro rafforzerà l'efficacia deterrente delle decisioni dell'Antitrust. In questa prospettiva, l'auspicio è che i soggetti danneggiati da un illecito antitrust (come può accadere, ad esempio, nei casi di *bid rigging* e nel settore farmaceutico), tra cui rientrano anche le istituzioni pubbliche, acquisiscano consapevolezza della possibilità di agire per il risarcimento del danno, che in alcuni casi può essere anche un danno all'erario.

Sempre nella prospettiva di un ulteriore irrobustimento del quadro istituzionale di tutela della concorrenza, va menzionata la recente proposta di direttiva europea (approvata dalla Commissione europea il 22 marzo 2017), sul consolidamento del ruolo delle autorità nazionali di concorrenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. L'Autorità sta attivamente partecipando all'elaborazione dei contenuti della direttiva.

2. Mercati sotto *stress*. Le critiche alla globalizzazione ed alla concorrenza

I mercati e la concorrenza sono sottoposti a critiche sempre più stringenti. Se globalizzazione e apertura dei mercati sono stati alcuni dei fondamentali pilastri dell'ordine mondiale che ha caratterizzato il ciclo politico-economico degli ultimi trent'anni, oggi questi pilastri, insieme a molte altre componenti di quell'ordine, sono messi radicalmente in discussione.

Il successo politico che sta riscuotendo il nazionalismo economico, come attestato in modo vistoso dalle elezioni presidenziali americane, non è altro che il culmine di un più risalente processo storico nel corso del quale è gradualmente emersa una sempre più marcata insoddisfazione nei confronti dei mercati globali. Prima le crisi finanziarie degli anni 1997-1998 (asiatica, sudamericana e russa), poi il fallimento del vertice di Seattle del WTO del 3 dicembre 1999, con una delle prime apparizioni dei *Black Bloc*, quindi la “grande crisi” scoppiata nel 2007, iniziata come crisi della finanza privata, trasmessa all'economia reale e, in Europa, ai debiti sovrani, per tradursi poi in una grande recessione, accompagnata da forti contestazioni contro gli attori del mercato globale, avviate da movimenti come *Occupy Wall Street*.

In questo contesto, il commercio mondiale, dopo decenni di inarrestabile crescita, ha subito una battuta d'arresto, segnando la regressione della globalizzazione. Il più significativo indicatore di questa tendenza è dato dal rapporto tra esportazioni mondiali e prodotto lordo mondiale. Questo rapporto ha raggiunto un picco di circa il 30% nel 2007-2008, indicando che poco meno di un terzo di quanto veniva prodotto nel mondo era poi scambiato a livello internazionale. Negli ultimi anni questa tendenza si è invertita: le esportazioni procedono più lentamente della produzione, con la conseguenza che il mondo sembra essere entrato, come da qualcuno osservato, in una fase di “deglobalizzazione”. Il fallimento dei negoziati che avrebbero dovuto condurre al TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) ne costituisce un altro indizio evidente.

Anche quel grandioso processo che in Europa, soprattutto dopo l'Atto Unico (1986), ha portato all'instaurazione di un mercato interno senza barriere legali tra gli Stati membri e basato sulla libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi, ha perso una parte della sua spinta propulsiva. Non è solo l'effetto della *Brexit* e della

sottostante reazione contro la libera circolazione dei lavoratori europei, ma è anche il risultato delle difficoltà in cui si dibattono i tentativi di consolidare l'integrazione economica, per cui l'Europa è riuscita a liberalizzare mercati un tempo dominati da monopolisti pubblici, ma stenta a integrare i mercati nazionali in un unico mercato europeo. Una vicenda, questa, che accomuna settori economici relevantissimi, come i mercati dell'elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, del commercio digitale, dei servizi, dei trasporti ferroviari, dei servizi audiovisivi, per citare solamente gli esempi più vistosi.

Pure in ambito domestico non mancano le reazioni contro l'apertura dei mercati. È sufficiente pensare, limitandosi all'Italia, al complesso percorso parlamentare del disegno di legge "annuale" sulla concorrenza, che pare stia approdando per la prima volta alla sua approvazione, sebbene depotenziato rispetto ai suoi iniziali contenuti. E si pensi, altresì, alle reazioni protezionistiche della categoria dei tassisti di fronte alla spinta competitiva proveniente da piattaforme come Uber, ai tentativi di introdurre freni regolatori all'espansione della *sharing economy*, alle critiche provenienti da più fronti, anche molto autorevoli, contro la liberalizzazione del commercio e alle iniziative legislative regionali dirette a contrastarla, all'opposizione nei confronti dell'implementazione della "direttiva Bolkestein" sulla liberalizzazione dei servizi. Per non parlare, poi, delle liberalizzazioni lasciate a metà. Come quella del mercato elettrico, dove la maggioranza degli utenti domestici (68%) è rimasto nel regime di maggior tutela.

Certamente, come mostrano i dati OCSE, l'Italia ha conosciuto negli ultimi decenni un processo costante di apertura dei mercati, generalmente in attuazione delle direttive europee e delle spinte dell'Antitrust. Tuttavia, il *Goods Market Efficiency Index*, da ultimo rilevato dal World Economic Forum nell'ambito delle analisi comparative internazionali sulla competitività, pone l'Italia ancora dietro ai principali Paesi europei.

Come interpretare tali fenomeni e quali sono le ricadute sul ruolo dell'Antitrust e, più in generale, sulla politica della concorrenza?

3. Le virtù dei mercati concorrenziali: crescita economica, innovazione, riduzione dei prezzi

Globalizzazione e apertura dei mercati sono stati per decenni uno dei principali fattori della crescita economica.

La concorrenza stimola l'innovazione, favorendo produttività e crescita economica. La concorrenza stimola l'efficienza e la riduzione dei costi, e porta a prezzi più bassi. La riduzione dei prezzi nei settori più aperti alla concorrenza è evidente: è sufficiente citare il caso esemplare delle telecomunicazioni (in specie del mobile). La riduzione dei prezzi non soltanto giova al consumatore, ma riducendo il costo di *input* fondamentali rafforza la competitività delle imprese che utilizzano quegli *input* nel loro ciclo produttivo. Al contrario, un elevato potere di mercato delle imprese a monte frena produttività e crescita delle imprese a valle, penalizzando soprattutto quelle manifatturiere. Inoltre, la concorrenza, anche quella che proviene dall'estero, obbliga quei manager che altrimenti preferirebbero una "vita tranquilla" a intraprendere la via dell'innovazione (Hicks). E l'innovazione è il principale *driver* della crescita economica.

Oggi, dopo la lunga recessione il motore della crescita sembra essere di nuovo in movimento. Il recente *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internazionale (17 aprile 2017), ci dice che l'economia mondiale ha ripreso a crescere. Le stime fornite parlano di una previsione di crescita mondiale del 3,5% nel 2017 e del 3,6% nel 2018. Inoltre, esse evidenziano come le tendenze alla crescita siano diffuse a livello globale con molti dei fattori che avevano creato preoccupazione negli anni recenti in chiara regressione.

La crescita procede negli Stati Uniti (2,3% nel 2017 e 2,5% nel 2018), rendendo le imprese più fiduciose sull'aumento della domanda futura e incrementando le scorte dei magazzini; anche nel Regno Unito le prospettive di crescita restano solide nonostante la *Brexit* (2%), mentre un effetto di traino alla crescita globale proviene dall'economia cinese che avanza a ritmi importanti (6,6%), facendo aumentare la domanda di *commodities* e i loro prezzi con giovamento per quei Paesi in via di sviluppo che le esportano. La ripresa dei prezzi delle *commodities*, con conseguente innalzamento del livello generale dei prezzi, contribuisce a ridurre le pressioni deflazionistiche. Il Giappone riprende a crescere grazie alle esportazioni (1,2%) e la Russia è uscita dalla recessione con prospettive di crescita. Anche le previsioni per l'area euro sono positive, con una crescita media

prevista dell'1,7% nel 2017: alcune economie superano questa previsione (la Spagna con il 2,6%), e finalmente emergono segni di un'effettiva ripresa nelle economie più lente (la Francia l'1,4%), tra cui l'Italia con lo 0,8%. Dopo anni di regressione anche il commercio mondiale torna a crescere (3,8% nel 2017 e 3,9% nel 2018), e l'Italia sembra ben posizionata per approfittare di questo *trend*, visto che la sua industria manifatturiera si colloca al secondo posto dopo la Germania tra le industrie esportatrici in Europa.

Nonostante queste tendenze, sul quadro globale pesano gravi minacce, costituite da alcuni problemi strutturali, e in particolare dalla bassa crescita della produttività e dalle elevate diseguaglianze nella distribuzione del reddito, con conseguente malessere sociale che alimenta la spinta al protezionismo.

4. L'aumento delle diseguaglianze e le sue conseguenze politiche ed economiche

La crescita economica, che si è realizzata sull'onda della globalizzazione, dell'apertura dei mercati e dell'innovazione tecnologica, ha lasciato alle sue spalle un drammatico aumento delle diseguaglianze. Se la ricchezza totale è cresciuta nel mondo, il divario dei redditi tra i ricchi e i poveri è aumentato notevolmente all'interno delle economie avanzate.

Oggi il 10% più ricco della popolazione nei Paesi OCSE guadagna circa 9 volte di più del decile più povero della popolazione. In molti Paesi, il reddito dell'ultimo decile è cresciuto lentamente negli anni della prosperità, mentre è diminuito negli anni della crisi. L'incremento delle diseguaglianze è reso evidente dall'indice di Gini, che misura il livello di diseguaglianza esistente in un Paese. In area OCSE, a metà degli anni 80, il coefficiente di Gini era pari a 0,29; oggi, secondo le ultime rilevazioni, l'indice è arrivato a 0,32. L'incremento delle diseguaglianze ha riguardato almeno 16 tra i Paesi OCSE, tra cui l'Italia.

La delocalizzazione dei processi produttivi è spesso chiamata in causa per spiegare questa tendenza. Il citato *Outlook* del FMI sottolinea, però, come numerosi posti di lavoro, che richiedono competenze medie, sono stati persi nelle economie avanzate, ancor più che per effetto delle delocalizzazioni, per effetto delle

innovazioni tecnologiche fin dagli anni 90 del secolo scorso.

La crescita delle diseguaglianze non soltanto minaccia la coesione sociale ma incide, secondo l'OCSE e il FMI, sulla crescita economica, perché impoverisce il capitale umano e riduce la domanda interna.

Le giuste preoccupazioni sul piano dell'equità sociale forniscono il combustibile che alimenta le politiche protezionistiche. Il protezionismo all'esterno si mescola con il protezionismo interno, che vede lo Stato ridiventare un attore economico centrale e in qualche modo arrogarsi il diritto di decidere l'allocazione e la distribuzione ottimale delle risorse in luogo del mercato.

In un'epoca la cui cifra caratterizzante è l'incertezza, si assiste, un po' dappertutto in Occidente, ad un "ritorno a Hobbes": se infatti il Leviatano è sorto per rispondere ad un bisogno di sicurezza, è allora naturale che una parte della società torni a rivolgersi allo Stato per trovare una soluzione all'attuale incertezza esistenziale. Il tormentato equilibrio tra la sovranità e i mercati tende a spostarsi a favore della prima, e la spada tende a occupare spazi prima affidati alla mano invisibile.

Gli economisti e numerose organizzazioni internazionali ci avvertono dei grandi rischi insiti in queste tendenze. Si osserva che il ritorno alle politiche protezionistiche - soprattutto in uno scenario di guerra commerciale - si tradurrebbe in un aumento dei costi di molti *input* fondamentali dell'industria nazionale e dei prezzi di beni di consumo, in particolare di quelli consumati dalla fasce economicamente più deboli della popolazione. E ancora che, venendo meno la pressione della concorrenza internazionale, si esaurirebbe la spinta all'innovazione e alla crescita della produttività. L'indebolimento della concorrenza nei mercati nazionali, a sua volta, accrescerebbe questi effetti, aumentando le rendite monopoliste, riducendo le possibilità di scelta dei consumatori, innalzando i prezzi di numerosi beni, disincentivando l'innovazione, favorendo il *crony capitalism*. Ne risulterebbero minacciati la crescita economica e il benessere generale.

Ma è difficile che queste valutazioni sistemiche e di lungo periodo siano condivise da chi, oggi, è disoccupato o corre il rischio di perdere il lavoro e da una classe media impoverita.

5. Un mercato più vicino alle persone. Le conseguenze sul ruolo dell'Antitrust

A fronte dello scenario che ho molto rapidamente tratteggiato, va prendendo corpo l'idea secondo cui le economie di mercato capitalistiche richiedono importanti correttivi, in modo tale da rendere la crescita più inclusiva e rispondere all'esigenza di un'effettiva equità sociale.

In questa prospettiva c'è chi, come Eleanor M. Fox, della New York University, evidenzia una necessità, così sintetizzata nel titolo di un suo recente saggio: *Making markets work for the people*. Su questa sponda dell'Atlantico, il premio Nobel Jean Tirole propone una *Economie du bien commun*. In Europa, del resto, esiste un'autorevole tradizione culturale che riconosce l'insostituibile ruolo della concorrenza per soddisfare i bisogni degli uomini e la sua capacità di sottrarre l'economia alla politica, garantendo la libertà. Tale tradizione, muovendo da questi presupposti, è comunque giunta a ritenere necessario - come si esprimeva Luigi Einaudi sulla scorta delle riflessioni di Wilhelm Röpke - intervenire sulle modalità concrete di funzionamento del capitalismo "storico" per realizzare l'eguaglianza dei punti di partenza. Interventi che sono considerati non in conflitto, ma piuttosto coerenti con il mantenimento di un'economia di mercato basata sulla concorrenza.

Oggi la possibilità di cogliere gli effetti della ripresa globale e di consolidarla è strettamente legata alla capacità di introdurre nelle economie di mercato questo tipo di cambiamento.

Tutto ciò tocca da vicino l'Antitrust. Un'importante corrente di pensiero contempla un vigoroso *enforcement* antitrust tra gli strumenti che servono a ridurre le diseguaglianze (E.M. Fox, J.B. Baker e S.C. Salop). L'intervento antitrust - che storicamente è sorto proprio per tutelare gli *outsiders* - riduce le rendite di posizione, che equivalgono ad un'appropriazione di risorse da parte di chi ha potere di mercato togliendole ad altri gruppi. Quando il *market power* è incontrastato, ne deriva un aumento del *surplus* del produttore che accresce la ricchezza degli azionisti e dei *top manager*, cioè di coloro che si trovano nella parte alta della distribuzione dei redditi. Anche la tesi di Thomas Piketty, secondo cui le economie capitalistiche tendono nel lungo termine ad accrescere le diseguaglianze quando il ritorno sul capitale eccede il tasso di crescita, connette il potere di mercato con le diseguaglianze. Inoltre, scoraggiando l'innovazione e

l'aumento di produttività, il potere di mercato finisce per rallentare la crescita e, riducendo le risorse da redistribuire, conduce anche per questa via ad aumentare le diseguaglianze.

6. Le novità dell'azione antitrust: l'abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi

In questa nuova temperie culturale e politica maturano innovative azioni antitrust, tra cui spicca, nella recente attività di *enforcement* dell'Autorità italiana, la riscoperta di una figura di abuso, come quella per prezzi eccessivi, che, seppure prevista dal diritto europeo della concorrenza, sembrava ormai dimenticata nella prassi delle autorità antitrust.

Si tratta di una figura sconosciuta al diritto americano, spesso avversata anche in Europa, per le difficoltà di stabilire quando un prezzo possa qualificarsi eccessivo e perché molti ritengono che siano le stesse dinamiche di mercato a innescare i processi di riequilibrio. Come si è espresso il giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, l'esistenza di prezzi eccessivi, almeno per un breve periodo, non dovrebbe preoccupare perché i mercati tenderanno ad autocorreggersi, attraverso l'ingresso di nuove imprese, attratte dai prezzi alti, e una riduzione della domanda.

Il punto debole di questa posizione è che non sempre i mercati possono autocorreggersi, soprattutto quando l'impresa dominante gode, per ragioni fattuali o legali, di una posizione privilegiata nel mercato che rende improbabile l'ingresso di nuove imprese (T. Ackermann). Né è sempre possibile una correzione sul piano della domanda: per esempio, di fronte al bisogno di un farmaco "salvavita" la disponibilità a pagare trova un limite solamente nella capacità economica di chi ha bisogno di quel farmaco. In casi come questi, i prezzi eccessivi aggravano le diseguaglianze e sono particolarmente odiosi sul piano dell'equità sociale.

Ed è proprio con riguardo ad alcuni farmaci "salvavita" che l'Antitrust ha sanzionato (nel settembre 2016) un abuso per prezzi eccessivi in cui, secondo la nostra ricostruzione, sarebbe incorsa la multinazionale sudafricana Aspen. Il caso riguarda i prezzi di un gruppo di farmaci antitumorali, utilizzati soprattutto da bambini e anziani, individuati con la denominazione complessiva di "farmaci

Cosmos”. Aspen, dopo avere acquisito i diritti di commercializzazione di tali farmaci dal loro originario titolare (GlaxoSmithKline), ha avviato una negoziazione aggressiva con l’AIFA, al fine di ottenere un forte incremento del loro prezzo, minacciando, ove le sue richieste non fossero state accolte, di chiedere una riclassificazione dei farmaci in fascia C, che avrebbe escluso - primo caso in assoluto per farmaci antitumorali - la loro rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Le trattative si sono concluse nel gennaio 2014 con la sostanziale accettazione delle richieste di Aspen, con conseguenti aumenti di prezzo compresi, a seconda del prodotto, tra il 300% e il 1500%. Aumenti del tutto ingiustificati (considerato che Aspen non ha sostenuto alcuna spesa di ricerca, né si occupa direttamente della produzione dei farmaci Cosmos, ma ha soltanto acquistato il portafoglio di tali farmaci per entrare nel mercato europeo), dando luogo a prezzi del tutto sganciati da una qualche misura dei costi di produzione sostenuti per produrre il farmaco. L’eccessiva sproporzione tra costi e prezzo, nonché il peculiare contesto in cui si sono inserite le condotte dell’impresa, hanno portato l’Antitrust a ravvisare un “abuso da sfruttamento” e a sanzionare l’impresa.

Il caso conferma l’attenzione che l’Autorità presta da alcuni anni al settore farmaceutico (con decisioni che hanno conquistato grande attenzione a livello internazionale), anche se occorre precisare come, al di là delle patologie sanzionate dall’Autorità, l’industria farmaceutica stia dando un grande contributo al PIL del nostro Paese oltre che alla tutela della salute dei nostri concittadini. Con questa consapevolezza abbiamo avviato un rapporto di più forte cooperazione con l’AIFA, che ha portato alla firma di un protocollo di collaborazione (19 gennaio 2017), e un più intenso e proficuo dialogo con Farmindustria, con il comune obiettivo di diffondere una cultura della *compliance* al diritto della concorrenza.

La figura dell’abuso da sfruttamento per prezzi eccessivi è stata ripresa in un altro caso recente, che ha riguardato l’*incumbent* del mercato elettrico e che è stato avviato a seguito di una segnalazione dell’Autorità per l’energia (AEEGSI). Quest’ultima evidenziava la possibilità che i maggiori costi sopportati nel 2016 da Terna per i servizi di dispacciamento, e quindi i maggiori oneri economici sopportati dagli utenti finali (consumatori domestici e imprese), derivassero da comportamenti abusivi dell’operatore dominante nelle proprie politiche di offerta dell’impianto di produzione di Brindisi. Ai primi di maggio del 2017, l’Autorità ha accettato gli impegni

presentati da Enel, che eviteranno il ripetersi di ingiustificati costi energetici per i prossimi anni. In particolare, Enel si è impegnata a garantire che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i ricavi annuali derivanti dall'impianto di Brindisi (al netto dei costi variabili riconosciuti) non supereranno, per ciascun anno, un importo di valore ampiamente inferiore a quello che sarebbe derivato dai vigenti criteri di quantificazione dei costi di impianto, garantendo risparmi per i consumatori pari a oltre 500 milioni di euro nei tre anni.

È importante sottolineare la proiezione europea delle decisioni italiane sui prezzi eccessivi. Poco dopo il caso Aspen, la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* spagnola ha avviato nei confronti di Aspen un'istruttoria simile e la *Competition and Markets Authority* britannica ha sanzionato la società farmaceutica Pfizer per l'applicazione di *excessive and unfair prices* nella vendita di un farmaco antiepilettico ed ha aperto una procedura nei confronti di Actavis per un'altra ipotesi di prezzi eccessivi in relazione agli aumenti spropositati di alcuni farmaci (caso, quindi, analogo a quello italiano). Ancora una volta, è confermata l'interazione tra le diverse autorità di concorrenza in Europa.

7. La lotta ai cartelli negli appalti pubblici

Tra le priorità perseguite dall'Autorità negli ultimi anni vi è il contrasto ai cartelli negli appalti pubblici (*bid rigging*). La lotta ai cartelli negli appalti pubblici, ravvivando il confronto competitivo, contrasta le rendite di posizione e libera risorse che, invece di andare ai partecipanti al cartello, restano nella disponibilità dei bilanci pubblici e possono essere impiegate per stimolare la crescita e/o ridurre le disuguaglianze.

Questi interventi antitrust sono stati condotti anche nell'anno trascorso e si sono sempre caratterizzati per l'intensa collaborazione con l'ANAC, particolarmente efficace anche grazie al protocollo di intesa che istituzionalizza la reciproca cooperazione (significativa anche per quanto riguarda il *rating* di legalità). Parimenti rilevanti sono in questo campo i rapporti con la magistratura ordinaria, e in particolare con la Procura della Repubblica di Roma.

Nel febbraio del 2017, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'Autorità che ha sanzionato un cartello tra imprese

riguardante la gara Consip per i servizi di pulizia delle scuole. L'appalto era stato suddiviso in tredici lotti del valore complessivo di circa 1,63 miliardi di euro. La collusione si è realizzata attraverso l'uso distorto dello strumento consortile. Pur concorrendo formalmente in maniera autonoma, il Consorzio Nazionale Servizi e la consorziata Manutencoop Facility Management hanno concordato, d'intesa con le altre parti del procedimento (in particolare Roma Multiservizi, partecipata in misura rilevante da Manutencoop), la strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto per tutelare le rispettive posizioni di mercato. Tramite questa intesa, le imprese citate - due delle quali sono i maggiori operatori del mercato - hanno di fatto annullato il reciproco confronto concorrenziale, per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito dal bando.

Sempre con riguardo ad una gara bandita dalla Consip, l'Autorità ha recentemente (marzo 2017) avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Consorzio Nazionale Servizi e di altre sei imprese, per accertare se esse, anche per il tramite di società dalle stesse controllate, abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza avente come oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi di Facility Management destinati agli immobili della P.A., alle Università ed agli Istituti di ricerca (gara FM4).

Altre istruttorie su ipotesi di cartelli finalizzati alla partecipazione a gare pubbliche sono in corso (per esempio, quella sulle gare per l'affidamento di appalti per attività antincendio boschivo ed elisoccorso) e altre si sono chiuse con l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della relativa sanzione (come nel caso riguardante le gare per i servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare).

8. La tutela del contraente debole di fronte agli abusi di dipendenza economica, la vigorosa tutela dei consumatori

Un'altra novità riguarda l'uso di uno strumento che sembrava dimenticato: l'abuso di dipendenza economica. È un istituto che guadagna importanza - non solo da noi ma anche in altri Paesi, come la Germania e la Spagna, che lo prevedono - con la crescita del ruolo

della grande distribuzione, che può assoggettare ai suoi voleri i piccoli fornitori.

La prima occasione per utilizzare l'istituto - che ha dato luogo a non lievi difficoltà interpretative e applicative - è stata offerta dalla recente disciplina (2011) sui ritardi dei pagamenti nei confronti di imprese piccole e medie, definiti *ex lege* come abuso di dipendenza economica, a prescindere dall'accertamento in concreto della dipendenza stessa. L'Autorità ha utilizzato questa norma (novembre 2016) per sanzionare la società HERA (società a capo di un gruppo di imprese operante, tra l'altro, nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica). In particolare, la suddetta decisione ha ritenuto illecita la clausola, inserita nei capitolati per la fornitura di impianti di misurazione del gas, che prevedeva il termine di pagamento di 120 giorni dal ricevimento della fattura.

Vanno anche ricordati gli interventi diretti a tutelare le fasce di consumatori più deboli o a reprimere quelle pratiche commerciali scorrette che hanno un vasto impatto sui mercati.

Tra questi vi sono i casi che hanno riguardato il recupero crediti, dove i consumatori erano indotti a pagare a seguito di iniziative legali infondate o non condotte in modo conforme alla procedura, o i casi relativi a consumatori in condizioni di disagio economico, indotti a ottenere finanziamenti sulla base di condizioni e obblighi incongrui, e ancora gli inganni in cui sono caduti i consumatori che hanno accettato, a seguito di forti pressioni psicologiche, "carte fedeltà" che comportavano l'acquisto di prodotti per somme ingenti.

Nella medesima prospettiva di tutela dei consumatori deboli può essere richiamato il caso relativo ai messaggi pubblicitari che attribuivano a un integratore alimentare, senza alcun fondamento scientifico, la proprietà di coadiuvare l'efficacia di terapie oncologiche, persino in pazienti sottoposti a chemioterapia.

Tra le vicende che hanno avuto un vasto impatto sui mercati e che hanno portato all'irrogazione di una sanzione pari al massimo edittale, può essere ricordata quella relativa al gruppo Volkswagen, che ha commercializzato, tra il 2009 e il 2015, una particolare serie di autoveicoli diesel la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l'utilizzo di un *software*, vietato dalle norme europee, in grado di alterare artificiosamente il comportamento del veicolo durante i *test* per il controllo delle emissioni inquinanti.

Altre pratiche aggressive di ampio impatto sociale, consistenti in alcune peculiari modalità seguite nel cosiddetto *teleselling*, hanno dato luogo a procedimenti sanzionatori riguardanti il settore delle telecomunicazioni e le attivazioni di nuovi contratti di fornitura di elettricità e gas. Si tratta di una tecnica di vendita che può diventare una pratica scorretta laddove il professionista, sfruttando le asimmetrie informative, adotti comportamenti ostruzionistici per carpire il consenso del consumatore, il quale inconsapevolmente sottoscrive il contratto, rinuncia a modalità alternative (la forma scritta), attiva il servizio prima della scadenza del termine entro cui è possibile il ripensamento garantito dalla legge.

In tutti i casi citati l'intervento dell'Autorità serve a rimuovere comportamenti che aggravano le condizioni di disuguaglianza o che minacciano la fiducia nel funzionamento dei mercati. La perdita di fiducia è molto grave perché accentua la crisi di legittimità che, come ricordavo all'inizio, colpisce l'istituzione mercato e perché ostacola le transazioni e la crescita della domanda. Tali fenomeni acquistano un notevole rilievo nel settore del credito, dove sono particolarmente marcate le asimmetrie informative tra impresa e consumatore e la fiducia è l'elemento cardine su cui si basa il funzionamento del sistema.

In tale ambito, va richiamato il procedimento (concluso nel settembre 2016) contro un importante operatore bancario (Banca Popolare di Vicenza) avente ad oggetto, per la prima volta, una pratica abbinata (finanziamento-titoli). La pratica commerciale aggressiva consisteva nell'aver condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di azioni o obbligazioni convertibili, con lo scopo di coprire gli aumenti di capitale della medesima banca necessari ad assicurare l'operatività corrente. Un altro caso rilevante ha riguardato il settore dei mutui ipotecari a tasso variabile, in cui l'Autorità ha accettato gli impegni presentati da Unicredit nell'ambito di un procedimento volto ad accertare la scorrettezza della mancata applicazione ai contratti di mutuo a tasso variabile dei valori negativi assunti dall'Euribor e della mancata informativa ai consumatori in ordine alle modalità di calcolo del tasso di interesse adottate dalla banca per fronteggiare il continuo calare dei valori dell'Euribor. Gli impegni hanno consentito di sanare *ab origine* il pregiudizio economico subito dai consumatori.

Accanto agli strumenti di tutela del consumatore, l'Autorità ha usato, nel settore del credito, l'*enforcement* antitrust e la sua attività

di *advocacy*. L'insieme di questi interventi mira a recuperare la fiducia del consumatore e a garantire insieme alla stabilità anche l'apertura concorrenziale e l'efficienza. In quest'ottica si inserisce la promozione di riforme strutturali dirette a migliorare la *governance* e la contendibilità di alcuni intermediari, che hanno portato, dopo la riforma della *governance* delle banche popolari del 2015, alla riforma delle banche di credito cooperativo nel 2016.

L'Autorità ha altresì recentemente chiuso il procedimento relativo al sistema interbancario SEDA per la gestione dei mandati di pagamento nell'ambito del nuovo schema di addebito diretto, rilevando che l'ABI ed undici banche, fra le quali anche i principali gruppi italiani, hanno realizzato un'intesa illecita volta a concertare le strategie commerciali in relazione al nuovo modello di incasso dei pagamenti. Nel corso del procedimento le parti dell'istruttoria hanno proposto un nuovo sistema di remunerazione del servizio che, se correttamente implementato dalle banche, porterà a dimezzare l'attuale costo complessivo del SEDA, con vantaggi per le imprese che se ne servono e, in ultima analisi, dei consumatori clienti finali delle *utilities*.

9. Innovazione, concorrenza e tutela del consumatore con particolare riguardo ai mercati digitali

Senza le risorse aggiuntive prodotte dalla crescita difficilmente potremo risolvere i problemi di equità sociale che colpiscono gran parte delle economie avanzate. Come ho già sottolineato, secondo l'opinione prevalente, la concorrenza stimola l'innovazione e la crescita economica.

Oggi innovazione significa soprattutto economia digitale. Nella relazione dell'anno scorso si è molto insistito su questo aspetto e sul ruolo dell'Antitrust. Nel promuovere l'economia digitale, certamente esistono strumenti più importanti delle politiche della concorrenza, tra cui un posto di sicuro rilievo occupa il pacchetto Industria 4.0, la cui implementazione sembra stia dando risultati soddisfacenti. Anche l'intervento antitrust, però, concorre al raggiungimento del suddetto obiettivo. Questo intervento, nell'anno trascorso, si è svolto lungo le seguenti direttrici: 1) promuovere lo sviluppo della rete a banda ultra-larga; 2) vigilare sulle dinamiche dell'economia dei *Big Data*; 3) promuovere il superamento degli ostacoli regolatori nei confronti

della *sharing economy*; 4) tutelare il consumatore nelle transazioni *online* favorendo lo sviluppo dell'*e-commerce*.

Con riguardo al primo aspetto, l'Antitrust ha rilasciato due pareri in merito ai bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura di rete a banda ultra-larga nelle aree a fallimento di mercato. La prima gara si è conclusa con l'aggiudicazione a Enel Open Fiber, con un significativo ribasso rispetto alla base d'asta e un aumento della copertura con servizi fibra a 100 Mbps. È attualmente in corso la gara per la copertura di ulteriori 5,5 milioni di abitanti, con un investimento pubblico (a base d'asta) di 1,2 miliardi di euro.

Proseguono, inoltre, gli investimenti privati: in particolare, dopo aver raggiunto una copertura sul fisso del 60%, il piano strategico di Telecom Italia per il triennio 2017-2019 prevede 5 miliardi di investimenti per la realizzazione accelerata delle reti *ultra-broadband*. Il nuovo entrante Enel Open Fiber ha pianificato 2,5 miliardi di investimenti.

Investimenti rilevanti interessano anche le reti mobili, per il completamento della copertura delle reti 4G e per l'*upgrade* alla tecnologia 4G Plus, con la sfida delle future reti 5G alle porte. Un'evoluzione tecnologica che viene affrontata da tre operatori infrastrutturati, dopo la concentrazione tra Wind e H3G, operazione di concentrazione di dimensione "comunitaria", alla valutazione della quale l'Autorità ha contribuito attivamente, attraverso il coordinamento reso possibile dalla rete ECN che collega la Commissione europea e le autorità di concorrenza nazionali. A tali operatori si aggiungerà presto anche il nuovo entrante Iliad.

Con riferimento al secondo profilo, com'è noto, i *Big Data* costituiscono un aspetto fondamentale della nuova economia e un *driver* di crescita economica.

Il patrimonio informativo costituito dai dati e l'attribuzione ai dati di un valore economico hanno indotto l'Autorità a ravvisare l'esistenza di un rapporto di consumo tra professionista e utente, ogni qual volta il primo offre "a titolo gratuito" un servizio al secondo, a fronte dell'acquisizione dei suoi dati.

A tal riguardo, sono state ritenute aggressive le modalità con cui WhatsApp ha ottenuto il consenso dei propri clienti al

trasferimento dei loro dati a Facebook, dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima di WhatsApp. Attraverso un messaggio visibile all'apertura dell'applicazione la società di messaggistica ha di fatto costretto i propri utenti ad accettare integralmente i nuovi termini contrattuali, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che altrimenti sarebbe stato impossibile proseguire nell'uso del servizio di messaggistica; laddove, invece, gli utenti avrebbero potuto scegliere di non fornire l'assenso alla condivisione e continuare, comunque, a utilizzare il servizio. L'Autorità ha ritenuto meritevole di tutela la libertà del consumatore di scegliere se consentire o meno il trasferimento dei propri dati a soggetti che intendono sfruttare tali informazioni al fine di poterne ricavare un utile.

WhatsApp è stata oggetto di un altro procedimento riguardante la vessatorietà di alcune clausole inserite nei "Termini di utilizzo" dell'applicazione Messenger. Si tratta di clausole contrattuali *standard* che prevedono solo a favore del professionista la limitazione della responsabilità, la possibilità di decidere unilateralmente l'interruzione del servizio, la risoluzione del contratto, la modifica del contratto, il recesso dagli ordini, nonché la scelta del foro competente sulle controversie, la legge applicabile e la prevalenza del contratto in lingua inglese.

Nello stesso solco si colloca un altro procedimento che ha riguardato la cessione forzata di dati personali per finalità di *marketing*. Questa volta, l'Autorità è intervenuta nei confronti di Samsung in quanto, tra l'altro, condizionava l'ottenimento di sconti sull'acquisto di propri prodotti alla registrazione da parte del consumatore alla piattaforma digitale del professionista e all'espressione del consenso al trattamento dei propri dati. La scorrettezza della pratica è stata individuata in ragione del fatto che il professionista richiedeva dati personali ultronei e indipendenti dalla specifica promozione e il consumatore veniva informato del possibile utilizzo a scopo di *marketing* dei propri dati solamente dopo avere acquistato il prodotto in promozione e con lo sconto. Anche in questo caso l'impresa, per poter ottenere i dati, ha condizionato indebitamente la capacità del consumatore di assumere una decisione consapevole.

La terza direttrice è stata la *sharing economy*, che può accrescere il benessere dei consumatori, sotto molteplici profili: aumenta le possibilità di scelta del consumatore, offre servizi

innovativi e differenti da quelli dei mercati tradizionali, permette di impiegare risorse che altrimenti sarebbero inutilizzate, abbatta i prezzi, consente l'accesso a determinati servizi da parte di fasce di consumatori che non fruiscono dei servizi tradizionali.

Anche nel corso del 2016, pertanto, l'Autorità si è occupata di rimuovere gli ostacoli che le nuove forme di "economia della condivisione" stanno incontrando.

Nello specifico, l'Autorità è tornata recentemente a occuparsi del tema dei nuovi servizi di mobilità ad alta tecnologia (Uber e NCC), nell'esercizio dei propri poteri di *advocacy*, auspicando la riforma dell'intero settore della mobilità non di linea verso una maggiore apertura alla concorrenza. Inoltre, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'Autorità avverso una regolazione adottata dalla Regione Lazio che introduceva requisiti irragionevolmente gravosi e sproporzionati per le attività ricettive extra-alberghiere che si avvalgono anche delle piattaforme tecnologiche. In particolare, il Giudice ha ribadito il principio per cui *"l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate discriminatorie e tali limitazioni, per risultare legittime, devono comunque risultare giustificate da motivi imperativi d'interesse generale"*.

Infine, in relazione al quarto aspetto, particolare attenzione, anche nell'ultimo anno, è stata prestata dall'Autorità all'*e-commerce*, nel presupposto che il suo sviluppo giova al consumatore, in termini di ampliamento delle possibilità di scelta e di riduzione dei prezzi, ma anche alle imprese, aumentando i loro canali di vendita, contribuendo così anche alla crescita. Il pieno sviluppo del commercio digitale - che in Italia ha una penetrazione inferiore ai principali Paesi europei - trova un ostacolo anche nel basso livello di fiducia dei consumatori nelle transazioni digitali. Irrobustire la tutela in quest'ambito, perciò, serve a incrementare la fiducia e quindi a favorire l'*e-commerce*.

Tra i casi rilevanti ricordo quello che ha riguardato la vendita *online* dei biglietti per eventi, che oggi interessa tra il 70% e il 90% dei biglietti venduti. In questo settore si sono poste nuove problematiche rispetto alle modalità tradizionali di accaparramento e rivendita dei biglietti da parte dei bagarini, che hanno portato ad un intervento sia nei confronti della piattaforma TicketOne che vende

per conto dell'organizzatore dell'evento (mercato primario), sia nei confronti delle piattaforme di rivendita dei biglietti (mercato secondario). L'Autorità ha ritenuto non conformi al canone di diligenza professionale le condotte di TicketOne, titolare dell'esclusiva per le vendite di biglietti *online*, in quanto lo stesso ha ommesso di predisporre idonee misure atte a evitare che alcuni soggetti potessero comprare numerosi biglietti sui propri canali per gli eventi maggiormente richiesti, evitando così di porre un freno a rivendite speculative sui siti del mercato secondario.

Nel mercato secondario, l'intervento dell'Autorità ha riguardato la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori da quattro società che gestiscono i principali siti Internet attivi in Italia (Seatwave, Viagogo, Ticketbis, Mywayticket), in relazione ai quali è stata riscontrata, sia pure in misura diversa per ogni piattaforma esaminata, la diffusione di informazioni carenti e intempestive in ordine a elementi del contratto ritenuti essenziali.

Numerosi altri sono, comunque, i casi che riguardano l'ecosistema digitale, e in particolare vorrei ricordare il contrasto - da ultimo, sui siti di prenotazione di compagnie aeree - al fenomeno del *drip pricing*, ossia l'esplicitazione tardiva nel processo di acquisto *online* di sovrapprezzi di varia natura, nonché alle attivazioni di servizi non richiesti e alle modifiche unilaterali del contratto in assenza di un giustificato motivo da parte degli operatori delle telecomunicazioni.

10. Promuovere la cultura della concorrenza e la *compliance*

Nei nostri orizzonti non ci sono solo l'*enforcement* delle regole della concorrenza, la tutela del consumatore e l'*advocacy*. Ultimamente abbiamo insistito sulla diffusione della cultura della concorrenza e la *compliance*. In questa prospettiva si inseriscono l'applicazione delle linee guida sulle sanzioni, con notevoli riduzioni dell'entità delle sanzioni per quelle imprese che hanno adottato programmi di *compliance*, l'elaborazione di un "codice della concorrenza" diretto a rendere accessibile e più facilmente conoscibile il diritto della concorrenza anche ai soggetti economici minori, che di esso potranno avvalersi, i corsi e le conferenze nelle scuole, svolti d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dedicati al significato della concorrenza e alla tutela

del consumatore (sono stati incontrati oltre un migliaio di alunni), la recente istituzione di un premio annuale per chi promuove, tra gli studenti e gli operatori dell'informazione, la cultura della concorrenza e dei diritti del consumatore, l'uso dei *social media* per far conoscere la nostra attività, i numerosissimi seminari e incontri di studio, con la partecipazione di eminenti studiosi, anche stranieri, e rappresentanti dei nostri *stakeholders*.

Naturalmente, gli interventi dell'Antitrust costituiscono solo un tassello, anche se importante, di una più ampia serie di politiche pubbliche e di riforme basate su una visione d'insieme, che devono essere condotte, a livello nazionale ed europeo, per promuovere una crescita inclusiva ed equa, dando vita a quella che J.F. Kennedy, in un suo discorso di oltre mezzo secolo fa, definì "l'onda che solleva tutte le barche".

11. Mercati, capitalismi di Stato e tutela della concorrenza in ambito globale

Ho sempre sottolineato che l'Antitrust è un'istituzione bifronte, come il dio Giano: da una parte è un'istituzione nazionale, ma dall'altra è un'istituzione europea. E questo perché applica direttamente e senza intermediazioni nazionali il diritto europeo e le sue interpretazioni date dai giudici europei e dagli atti di *soft law* della Commissione, e perché vive all'interno del *network* istituzionale in cui sono presenti la DGComp e le autorità antitrust di tutti gli Stati membri. Anche nell'anno trascorso, come si evince da quanto fin qui osservato e dall'ampia relazione trasmessa al Parlamento, l'interazione e la collaborazione con la Commissione e le altre autorità antitrust degli Stati membri sono state intense.

Oggi però vorrei evidenziare l'importanza della proiezione globale dell'Antitrust e della politica della concorrenza. Nel 2010 Ian Bremmer pubblicava un libro con un titolo allora controcorrente: *The end of the free market*. Il centro dell'analisi riguardava l'affermazione del capitalismo di Stato in Oriente e il ruolo crescente che vi svolgono imprese statali, finanziamenti pubblici, credito facile, fondi sovrani, che alterano il *level playing field* sul piano globale a scapito delle imprese e dei lavoratori delle economie avanzate, dove lo Stato si è ritirato dalla scena economica. Oggi sono molti a condividere il fondamento di tale analisi. Questo sentimento potrà portare acqua al mulino del protezionismo.

Ma esiste anche un'altra possibilità, che consiste nel salvaguardare la globalizzazione spingendo però verso una progressiva riduzione degli elementi di distorsione dei mercati, creando meccanismi di tutela delle industrie strategiche ad alto contenuto tecnologico di fronte a strategie predatorie, volte a sottrarre tecnologie e *know how* tecnologico, industriale e commerciale, o a delocalizzare l'attività produttiva, da parte di imprese che possono avvalersi di capitali pubblici (secondo la proposta di una riscrittura del *golden power* avanzata in sede europea da alcuni ministri del Governo italiano, tedesco e francese), e chiedendo, più in generale, agli altri Paesi condizioni di reciprocità nella tutela della concorrenza.

In quest'ultima prospettiva, un ruolo non secondario è svolto dal dialogo tra autorità antitrust a livello globale. Non si tratta soltanto di coordinare i rispettivi interventi di fronte a illeciti concorrenziali che hanno una dimensione transnazionale, ma anche di promuovere in Paesi extraeuropei il rispetto delle regole di garanzia della concorrenza anche a tutela delle nostre imprese che operano nei mercati di quei Paesi.

12. Per concludere

Le sfide intellettuali e professionali che dobbiamo affrontare ogni giorno sono colossali, e i nostri tentativi, più o meno riusciti, di contribuire ad una crescita più inclusiva e equa, lo dimostrano.

Tutto questo lavoro è reso possibile da un corpo professionale che è una delle eccellenze di cui il Paese dispone e che si muove in costante dialogo con le analoghe istituzioni che operano nel *network* delle autorità di concorrenza europee e nel *network* globale. Lo svolgimento dei compiti dell'Antitrust è facilitato dalla quotidiana collaborazione con la Guardia di Finanza, della cui competenza e serietà ci avvaliamo nelle nostre indagini.

Perciò credo che sia doveroso esprimere un caloroso ringraziamento alle donne ed agli uomini che dedicano il loro impegno professionale e umano all'Autorità garante della concorrenza, nonché alle varie articolazioni della Guardia di Finanza e al Collegio dei revisori. Così come voglio esprimere la gratitudine mia e di tutto il Collegio al Segretario generale, al Capo di gabinetto, al Capo dello staff, agli assistenti della Presidenza e dei Commissari ed al paziente personale della segreteria di Presidenza.

Un ringraziamento altrettanto sentito va rivolto alle altre Istituzioni con cui teniamo un proficuo dialogo: il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato, del cui elevato contributo cerchiamo sempre di fare tesoro, l'Avvocatura dello Stato, che ci assiste con altissima professionalità, la Procura della Repubblica di Roma, la Corte dei conti, le altre Autorità indipendenti, la DGComp della Commissione europea, le Autorità antitrust dell'ECN e dell'ICN, e i Presidenti dei due rami del Parlamento, che hanno seguito con costante attenzione la nostra attività, sostenendo sempre la nostra indipendenza, di cui siamo orgogliosi. Un grazie particolare agli avvocati della comunità antitrust e che contribuiscono all'elaborazione del diritto vivente della concorrenza, e alle Associazioni di tutela dei consumatori, la cui collaborazione è per noi davvero preziosa.

La cultura, l'ingegno, l'indipendenza dei componenti del Collegio, Gabriella Muscolo e Michele Ainis, sono stati una fonte inesauribile di stimoli e di lavoro che ha permesso all'Autorità di affrontare casi complessi e di mantenere un autorevole ruolo nello scenario internazionale. Sono davvero fortunato di poter lavorare insieme a loro.

Infine, lasciatemi esprimere un sentimento di gratitudine profonda all'autorevole custode delle nostre Istituzioni e dei valori costituzionali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che avremo l'onore di incontrare domani. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi.